

Nuovo codice. Il comunicato di Raffaele Cantone

L'Anticorruzione scioglie i dubbi sui requisiti in gara

ROMA

■ Cantone prova sciogliere i dubbi sulle dichiarazioni dei concorrenti alle gare d'appalto. Il tema è quello delicatissimo del rischio di esclusione dalle procedure di assegnazione dei contratti per motivi che non dirado attengono a irregolarità solo formali. Per questo, di fronte alle richieste di chiarimento sull'applicazione del nuovo codice piovute dalle stazioni appaltanti, il presidente dell'Anticorruzione ha diffuso un comunicato con le prime indicazioni per le imprese e Pa. Annunciando che sulla questione verrà comunque preparato un documento di indirizzo più organico.

Il primo punto da chiarire riguarda i rappresentanti di impresa obbligati a dichiarare l'assenza di cause di esclusione legate alle condanne penali elencate da Dlgs 50/2016 (articolo 80, commi 1 e 3). «Problemi interpretativi - sintetizza il comunicato - sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza", in quanto l'ordinamento italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un "consiglio di direzione" o un "consiglio di vigilanza"». Per l'Anac, la strada per applicare la norma è quella di fare riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo disciplinati dal codice civile (sistema, "tradizionale", "dualistico" e "monistico") e articolare gli obblighi di dichiarazione in base ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza (Cda, collegio sindacale, collegio di ge-

stione, amministratori).

Inoltre la verifica dello stesso requisito deve riguardare anche gli altri «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo». Tra questi anche i procuratori e gli organismi di vigilanza incaricati di vigilare sull'osservanza dei modelli di gestione idonei a prevenire i reati. Nessun controllo invece deve essere effettuato sui membri degli organi sociali delle aziende eventualmente incaricate del controllo contabile, visto che le società di revisione dei bilanci sono un «soggetto giuridico distinto».

La dichiarazione sul possesso dei requisiti deve essere effettuata dal rappresentante legale dell'impresa. Che può gestire la dichiarazione per tutti. Non c'è neppure bisogno di indicare nome e cognome dei titolari delle cariche sociali. Con l'obiettivo di semplificare i vari passaggi Cantone precisa che le stazioni appaltanti devono richiedere i nominativi «solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese».

Gli ultimi chiarimenti riguardano il momento in cui devono essere effettuati i controlli da parte delle amministrazioni. Il comunicato ricorda innanzitutto gli obblighi del codice che impongono di controllare il possesso dei requisiti sul primo e secondo classificato prima dell'aggiudicazione dell'appalto. In più, «le stazioni appaltanti possono procedere al controllo» delle dichiarazioni «anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

